

Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia di Foggia presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società e Fondazioni

Testo approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 22 gennaio 2004

Art. 1

Finalità

1. Le seguenti norme mirano ad assicurare che tutte le nomine e le designazioni a pubblici incarichi di competenza del Presidente e del Consiglio Provinciale siano effettuate con la garanzia della necessaria capacità, competenza e correttezza amministrativa.

Art. 2

Competenze del Consiglio

1. Al Consiglio Provinciale spettano:
 - a. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Consiglio e del Presidente, dei rappresentanti della Provincia di Foggia presso aziende, enti, istituzioni, società e fondazioni;
 - b. la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni espressamente riservategli dalla legge;
 - c. le nomine e le designazioni di competenze del consiglio provinciale di Foggia per le quali sia espressamente prevista la rappresentanza della minoranza consiliare.
2. Quando è prevista la rappresentanza della minoranza consiliare si adotta il sistema del voto limitato, spetta alla minoranza il potere di proposta dei propri rappresentanti; ogni consigliere provinciale può esprimere voto e risultano eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.
3. Quando si deve surrogare un rappresentante dimissionario della minoranza consiliare solo alla medesima spetta la facoltà di proposta del sostituto. In mancanza di proposta entro giorni dieci dell'avvenuta comunicazione da parte del Presidente della Provincia, quest'ultimo provvede a formulare la proposta al Consiglio Provinciale, sentiti i capigruppo della minoranza.

Art. 3

Competenze del Presidente

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca di ogni rappresentante della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, società e fondazioni non espressamente riservate al Consiglio.

Art. 4

Termini della nomina

1. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio, comprese quelle per le quali non sia prevista scadenza del termine di durata, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, salvo quanto disposto dal successivo art. 11.

Art. 5

Requisiti

1. I rappresentanti della Provincia e del Consiglio presso enti, aziende, istituzioni e ogni altro ente che prevede la partecipazione della Provincia sono di norma i Consiglieri Provinciali e, in deroga, non consiglieri provinciali i quali debbono:
 - a. essere eleggibili a consigliere provinciale;
 - b. possedere eventuali requisiti obbligatoriamente richiesti dalla normativa che regola il funzionamento dell'ente, aziende ed istituzioni;
 - c. avere specifica competenza tecnica e/o amministrativa, o per studi compiuti, o per esperienza maturate, o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per incarichi pubblici ricoperti da comprovarsi mediante curriculum;

Art. 6

Pari opportunità

1. Nella nomina e nella designazione dei rappresentanti della Provincia e del Consiglio Provinciale presso Enti, aziende, istituzioni e commissioni, sulla base dei requisiti, si terrà presente la pari opportunità ed il pari diritto di entrambi i sessi.
2. L'eventuale impossibilità del rispetto di detta norma dovrà essere adeguatamente motivata.

Art. 7

Nomine e designazione di competenze del Presidente

1. Il Presidente provvede alle nomine di sua competenza con proprio provvedimento, scegliendo i rappresentanti della Provincia nel rispetto degli articoli 3, 4, 5 e 6.
2. Le nomine e designazioni di cui sopra devono essere comunicate al Consiglio nella prima seduta utile dopo gli avvenuti adempimenti di cui al presente regolamento, depositate presso la segreteria a libera visione del pubblico.

Art. 8

Approvazione nomine e designazione di competenza del Consiglio

1. Il Presidente o un suo delegato illustra alla competente commissione consiliare gli aspetti politici e programmatici e le finalità dell'Ente, azienda o istituzione cui si riferiscono le nomine o le designazioni.
2. La competente commissione consiliare forma un elenco di candidati, più ampio delle nomine da effettuare, da sottoporre al Consiglio per la deliberazione di nomina, decorso il termine dei 10 giorni dalla relazione di cui al comma 1 senza che la commissione consiliare abbia adempiuto alla formalizzazione dell'elenco dei candidati, il Presidente propone direttamente al Consiglio la deliberazione di nomina o designazione.
3. Il Consiglio Provinciale può nominare o designare, al di fuori dei nominativi proposti, anche propri candidati purché presentino il curriculum previsto e siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 9

Albo generale degli incarichi

1. Il Settore Affari Generali tiene l'albo aggiornato delle nomine e designazioni effettuate dal Presidente e dal Consiglio.
2. Nell'albo sono indicati:
 - l'ente, l'azienda, l'istituzione, la società o la fondazione;
 - scadenza del termine di durata;
 - numero dei componenti di nomina o designazione provinciale;
 - eventuali componenti spettanti alla minoranza consiliare;
 - cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del soggetto nominato o designato;
 - l'eventuale gruppo consiliare che abbia espresso il nominativo;
 - l'atto presidenziale o la deliberazione consiliare di nomina o designazione;

- le surroghe successive;
- l'organo competente alla nomina;
- le eventuali indennità connesse all'incarico.

Art. 10

Decadenza delle nomine

1. In seguito all'elezione del Presidente della Provincia tutte le nomine e designazioni in atto decadono con effetto dalla proclamazione degli eletti nel nuovo Consiglio Provinciale.
2. Le nuove nomine sono effettuate entro 45 giorni.
3. Fino alla sostituzione i nominati restano in carica in regime di prorogatio.

Art. 11

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento tutte le nomine e le designazioni in atto al momento della sua adozione si intendono cessate o decadute.
2. Il Presidente della Provincia e il Consiglio provinciale, secondo le proprie competenze, provvedono alle nuove nomine e designazione nel termine di 45 giorni